

Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSIS)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 68 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali (dati) nei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale dello sport (UFSP) da parte di:

- a. autorità federali e cantonali;
- b. federazioni sportive e associazioni giovanili sostenute ai sensi della legge sulla promozione dello sport del yy.xx.zzzz³;
- c. terzi che assumono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione.

Art. 2 Principi fondamentali

¹ Per quanto necessario all'adempimento dei loro compiti legali o contrattuali, gli organi e le persone di cui all'articolo 1 possono:

- a. trattare dati e in particolare renderli accessibili tramite procedura di richiamo nella misura in cui la presente legge o un'altra legge federale lo preveda espressamente;
- b. utilizzare i numeri d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (numero d'assicurato AVS) secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946⁴ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- c. comunicare in forma elettronica i dati che possono essere resi noti, sempre che sia garantita una protezione sufficiente contro l'accesso da parte di terzi non autorizzati.

² Se l'organo o la persona competenti richiedono dati la cui notifica è volontaria, devono informare gli interessati in merito al carattere volontario di detta notifica.

¹ RS 101

² FF ...

³ RS 415.0

⁴ RS 831.10

³ Immagini che mostrano persone chiaramente identificabili possono essere pubblicate solo con l'accordo degli interessati.

Capitolo 2: Sistemi d'informazione

Sezione 1: Sistema nazionale d'informazione per lo sport

Art. 3 Scopo

Il sistema nazionale d'informazione per lo sport è finalizzato all'adempimento dei compiti previsti nella legge sulla promozione dello sport del xx.yy.zzzz⁵ per il settore dei programmi di promozione dello sport e del movimento, segnatamente:

- a. «Gioventù+Sport»;
- b. lo sport degli anziani;
- c. la formazione degli allenatori;
- d. lo sport militare.

Art. 4 Dati

Il sistema contiene segnatamente i dati seguenti:

- a. le generalità della persona interessata;
- b. il numero d'assicurato AVS;
- c. indicazioni su attività e funzioni nell'ambito dei programmi della Confederazione per la promozione dello sport e del movimento ;
- d. le qualificazioni ottenute nell'ambito dei programmi della Confederazione per la promozione dello sport e del movimento;
- e. dati relativi alla revoca di riconoscimenti ottenuti nell'ambito dei programmi della Confederazione per la promozione dello sport e del movimento;
- f. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.

Art. 5 Raccolta dei dati

L'UFSPPO raccoglie tali dati segnatamente presso:

- a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. le unità amministrative competenti dei Cantoni;
- c. le federazioni sportive e le associazioni giovanili sostenute ai sensi della legge sulla promozione dello sport del yy.xx.zzzz⁶.

Art. 6 Comunicazione dei dati

¹ L'UFSPPO, mediante una procedura di richiamo, rende accessibili i dati del sistema, compresi i dati personali degni di particolare protezione, agli organi seguenti:

- a. autorità cantonali d'esecuzione;

⁵ RS 415.0

⁶ RS 415.0

- b. federazioni sportive e associazioni giovanili sostenute ai sensi della legge sulla promozione dello sport del yy.zzzz⁷.

² Su richiesta, in singoli casi possono essere trasmessi a terzi i dati di cui all'articolo 4 lettere a e c.

Art. 7 Partecipazione ai costi

Il Consiglio federale disciplina la partecipazione ai costi da parte dei differenti utenti autorizzati del sistema d'informazione.

Sezione 2: Sistema d'informazione per i dati medici

Art. 8 Scopo

Il sistema d'informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il servizio d'urgenza e l'assistenza medica di sportivi e di altri pazienti.

Art. 9 Dati

Il sistema contiene i dati seguenti:

- a. le generalità della persona interessata;
- b. dati relativi allo stato di salute;
- c. certificati e perizie di specialisti;
- d. i dati necessari per il controllo della pratica;
- e. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.

Art. 10 Raccolta dei dati

L'UFSPPO raccoglie i dati presso:

- a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. il personale medico curante o incaricato di una perizia;
- c. le persone di fiducia indicate dagli interessati.

Art. 11 Comunicazione dei dati

L'UFSPPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti:

- a. assicurazioni e casse malati, per il conteggio delle prestazioni fornite;
- b. personale medico che continua il trattamento, previo accordo della persona interessata.

Sezione 3: Sistemi di prenotazione e ordinazione

Art. 12 Scopo

I sistemi di prenotazione e di ordinazione servono all'amministrazione dell'infrastruttura e all'efficiente fatturazione delle prestazioni di cui hanno beneficiato gli utenti.

Art. 13 Dati

I sistemi contengono i dati seguenti:

- a. nominativi, indirizzi e numeri di telefono degli utenti;
- b. offerte e conteggi relativi alle singole persone.

Art. 14 Raccolta dei dati

L'UFSPO raccoglie i dati per i sistemi presso le persone interessate.

Art. 15 Comunicazione dei dati

L'UFSPO rende accessibili i dati mediante una procedura di richiamo:

- a. ai diretti interessati, per i dati che li riguardano;
- b. ai servizi e alle persone competenti, per la fatturazione.

Sezione 4: Sistema d'informazione della scuola universitaria

Art. 16 Scopo

Il sistema d'informazione della scuola universitaria serve a registrare gli studenti che la frequentano e a garantire i collegamenti in rete con la scuola universitaria professionale bernese.

Art. 17 Dati

Il sistema contiene i dati seguenti:

- a. generalità della persona interessata;
- b. indicazioni sulle formazioni precedenti e indirizzo degli studi;
- c. qualificazioni ottenute nell'ambito dello studio.

Art. 18 Raccolta dei dati

L'UFSPO raccoglie i dati per il sistema presso:

- a. le persone interessate;
- b. il corpo insegnante.

Art. 19 Comunicazione dei dati

Mediante una procedura di richiamo, l'UFSPO rende accessibili:

- a. ai diretti interessati, i dati che li riguardano;
- b. alla scuola universitaria professionale bernese, i dati di cui all'articolo 17 lettera a.

² Su richiesta, in singoli casi possono essere trasmessi a terzi i dati di cui all'articolo 17 lettere a e b.

³ L'UFSPPO trasmette i dati di cui all'articolo 17 lettere a e b all'Ufficio federale di statistica dopo averli anonimizzati.

Sezione 5: Altri sistemi d'informazione

Art. 20 Sistema di gestione degli affari correnti

¹ Il sistema di gestione degli affari correnti serve a rappresentare in forma elettronica le procedure di lavoro.

² Esso attinge i documenti necessari per la gestione degli affari correnti dal sistema centrale di gestione dei dati.

Art. 21 Sistema centrale di gestione dei dati

¹ Il sistema centrale di gestione dei dati serve ad allestire, amministrare, memorizzare e archiviare gli incarti personali come pure dati e documenti allestiti o raccolti nel quadro dello svolgimento dell'attività.

² L'UFSPPO raccoglie i dati presso le persone interessate.

³ Il sistema è integrato nel sistema di gestione degli affari correnti.

Art. 22 Banca dati degli indirizzi

¹ La banca dati degli indirizzi serve a memorizzare tutti gli indirizzi usati dall'UFSPPO.

² Essa comprende per ciascuna registrazione il cognome, il nome, l'indirizzo e il recapito di posta elettronica.

³ Gli indirizzi di cui agli articoli 3, 12 e 16 sono trasmessi alla banca dati degli indirizzi.

⁴ La banca dati degli indirizzi è collegata con il sistema centrale di gestione dei dati.

Capitolo 3: Disposizioni comuni

Art. 23 Organo responsabile

L'UFSPPO è responsabile della raccolta delle informazioni menzionati nella LSIS.

Art. 24 Trattamento dei dati per lavori sui sistemi d'informazione

Le persone cui sono affidati compiti di mantenimento dell'efficienza, di manutenzione o di programmazione possono trattare i dati contenuti nei sistemi

d'informazione solo nella misura necessaria all'adempimento dei loro compiti e sempre che sia garantita la sicurezza dei dati.

Art. 25 Rete di sistemi d'informazione

I sistemi di cui agli articoli 3, 12 e 16 sono collegati fra loro in modo che gli organi o le persone competenti:

- a. possano verificare con una sola interrogazione se la persona desiderata figura nei sistemi d'informazione della rete ai quali hanno accesso;
- b. possano trasferire da un sistema all'altro dati di cui è consentita la gestione in più sistemi d'informazione della rete.

Art. 26 Conservazione

¹ I dati contenuti nei sistemi d'informazione sono conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento; i dati medici sono conservati per dieci anni.

² I dati non più necessari sono distrutti.

³ I dati di cui al capoverso 1 sono offerti per l'archiviazione all'Archivio federale insieme alla relativa documentazione. I dati e le documentazioni non considerati degni di archiviazione dall'Archivio federale vengono distrutti.

Art. 27 Obbligo di anonimizzare

I dati necessari per scopi statistici o di ricerca devono essere anonimizzati.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 28 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito:

- a. alle responsabilità per il trattamento dei dati;
- b. ai dati trattati;
- c. ai dettagli relativi alla raccolta, alla conservazione, all'archiviazione e alla distruzione dei dati e ai diritti di trattamento, in particolare nella procedura di richiamo;
- d. alla collaborazione con i Cantoni;
- e. alle misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 29 Entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.